



2. Sezione “SOGGETTO RICHIEDENTE”

- Caratteristiche dell’Agenzia Formativa -

L’inserimento nell’*elenco regionale dei soggetti abilitati a proporre e realizzare attività di formazione* è riconosciuto alle Agenzie Formative, pubbliche o private, che, indipendentemente dalla natura giuridica, abbiano tra i propri fini istituzionali la formazione professionale che siano in grado di dimostrare il possesso dei requisiti in ordine alla capacità di realizzazione e di gestione delle attività formative con particolare riguardo alle capacità didattiche e si obblighino ad adottare un sistema di contabilità separata nella gestione di attività formative finanziate con risorse pubbliche.

Detta contabilità deve consentire un’univoca imputazione delle spese al progetto rendicontato. Le registrazioni contabili delle spese relative ad un singolo progetto, laddove non ci sia una contabilità specifica devono essere effettuate in modo che venga garantita:

- L’estrpolazione dalla contabilità generale dell’Agenzia delle spese riferite al progetto specifico;
- La rintracciabilità, partendo dalle registrazioni contabili, dei documenti giustificativi delle spese;
- La chiara definizione dei criteri di imputazione al progetto dei costi generali.

Parimenti, qualora abbiano natura giuridica lucrativa, dovranno produrre una dichiarazione di impegno ad esercitare le attività di formazione senza perseguire scopi di lucro.

Nella presente sezione sono contenuti i seguenti documenti:

- > *modello di domanda di inserimento nell’elenco regionale dei soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione professionale;*
- > *modelli per le autocertificazioni e dichiarazioni di impegno;*
- > *formulario (schede 1÷4);*

La domanda, le autocertificazioni e il formulario contenuti nel presente modello costituiscono documento essenziale per l’avvio della procedura di inserimento nell’elenco regionale e, dovranno essere compilati in tutte le loro parti facendo riferimento alla situazione di fatto esistente all’atto dell’inoltro all’Assessorato competente della Regione Autonoma della Sardegna.

Tutti i requisiti previsti nelle schede che compongono il formulario sono obbligatori e devono essere posseduti e comprovati, laddove richiesto, dalla relativa documentazione in originale o in copia conforme (ai sensi dell’art.18 D.P.R. 28 Dic. 2000 n.445).



Il riscontro da parte dell'Amministrazione di dichiarazioni mendaci o certificazioni non redatte o rilasciate nel rispetto delle normative vigenti di riferimento, comporterà la cancellazione, ovvero la non iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti abilitati a proporre e realizzare attività formative per cinque anni a decorrere dalla data di revoca.

Le Agenzie Formative che intendono presentare istanza di inserimento nell'elenco regionale dovranno appartenere ad uno degli Stati membri dell'Unione Europea.

Al fine di garantire una adeguata attivazione e gestione, in termini di quantità e qualità, dei processi di erogazione dell'attività formativa, l'Agenzia dovrà dimostrare di avere tra il proprio organico le seguenti figure professionali:

- > Referente per l'accreditamento: funzione attribuita obbligatoriamente a personale in organico a tempo indeterminato per il quale è rispettato il contratto di categoria vigente, tale funzione può comunque essere attribuita in contemporaneità di incarico a personale a cui sono attribuite altre funzioni.

Delle seguenti quattro figure professionali, che caratterizzano i processi dell'Agenzia Formativa, almeno tre devono essere obbligatoriamente attribuite a personale in organico a tempo indeterminato per il quale è rispettato il contratto di categoria vigente.

- > Direttore amministrativo;
- > Responsabile di monitoraggio e valutazione;
- > Progettista;
- > Responsabile e coordinatore delle azioni di tutoring e di docenza.

La cumulabilità di incarico non può superare le due funzioni.

Le Agenzie Formative che presentano istanza di inserimento nell'elenco regionale dei soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione nell'area dello svantaggio devono inoltre possedere nel proprio organico, nel rispetto del contratto collettivo di riferimento, almeno una fra le tre figure professionali specialistiche di seguito riportate:

- > Psicologo;
- > Pedagogista;
- > Assistente Sociale.

Con Decreto assessoriale n° 2/80/2009 del 16.01.2009, è stata emanata una direttiva interpretativa al Decreto n° 10/05 del 12.04.2005 relativa ai contratti di assunzione ed ai contratti di collaborazione professionale inerenti alle risorse designate per ricoprire le figure professionali obbligatorie nonché alla sede di svolgimento dell'attività lavorativa di queste ultime.

In particolare, allo scopo di soddisfare l'esigenza che le Agenzie inserite nell'elenco regionale dei soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione professionale non svolgano attività formativa in maniera estemporanea ed occasionale ma, viceversa, senza soluzioni di



continuità, assicurando la propria operatività per tutto l'arco temporale in cui le stesse sono iscritte nel predetto elenco, occorre precisare che:

- quanto alla durata dei contratti di collaborazione professionale stipulati tra dette Agenzie e le risorse umane individuate per ricoprire le funzioni di sistema, la medesima non può essere inferiore al periodo per il quale è previsto l'inserimento nell'elenco (due anni);

- per quanto concerne il parametro minimo richiesto per le ipotesi di contratti di assunzione a tempo indeterminato con orario di lavoro ridotto, l'articolazione del part-time deve essere assicurata almeno per 80 giornate lavorative nell'arco dell'anno e il monte ore di ciascuna giornata lavorativa deve essere quello risultante dalla ripartizione dell'orario settimanale di lavoro previsto dal contratto collettivo nazionale di riferimento o dalla contrattazione aziendale applicati. Conseguentemente il part-time ciclico, in cui l'attività lavorativa viene prestata solo in alcune settimane o in alcuni mesi dell'anno, non è ammesso in quanto non soddisfa l'esigenza sopra rappresentata.

La sede di svolgimento dell'attività lavorativa delle figure professionali su richiamate deve essere quella dove, generalmente, l'Agenzia formativa svolge le sue attività, comprese quelle relative alle funzioni di governo (direzione, amministrazione e coordinamento) e di processo (analisi, progettazione e valutazione), ovvero sia la sede legale o, nel caso in cui non fossero coincidenti, quella amministrativa.

I dati fondamentali relativi alla denominazione, alla forma giuridica ed alla sede legale del soggetto richiedente, immessi nel formulario inviato all'Amministrazione, non sono suscettibili di modifica durante la fase procedurale di accreditamento.

E' fatto obbligo, alle Agenzie Formative, comunicare e documentare qualunque variazione dovesse verificarsi ad uno o più requisiti indicati nel formulario.

L'iscrizione dell'Agenzia Formativa nell'elenco regionale ha durata biennale e per tutta la durata deve garantire il mantenimento dei requisiti che ne hanno permesso l'inserimento.

Gli Organismi titolari di una o più sedi accreditate ai sensi della Deliberazione della G.R. 6/26 del 25.02.2003, verranno inseriti nell'elenco dei soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione professionale finanziati con specifico riferimento alle macrotipologie formative ed al regime di finanziamento con cui hanno conseguito l'accREDITAMENTO ai sensi della citata delibera.

In ogni caso saranno attivate le opportune verifiche atte ad accertare il possesso dei requisiti relativi all'Agenzia previsti dal presente modello (Sezione Soggetto Richiedente) a condizione che entro 15 gg. dalla data di pubblicazione dell'elenco regionale dei soggetti abilitati, dette Agenzie:

- > compilino e trasmettano per via telematica le schede del formulario "prima sezione";
- > trasmettano tutte le dichiarazioni e autocertificazioni previste nella presente sezione;



Le Agenzie di cui sopra sono esentate dal versamento del contributo forfettario per la presentazione della domanda di inserimento nell'elenco regionale per le macrotipologie e per il regime finanziario per le quali è riconosciuto il precedente accreditamento.

- Requisiti per l'area " Sicurezza nei luoghi di lavoro" -

Con deliberazione della Giunta Regionale del 2 agosto del 2007, n° 30/35 sono state approvate le disposizioni per la formazione dei responsabili e addetti del servizio prevenzione e protezione (RSPP e ASPP), attuative dell'Accordo Stato – Regioni del 26 gennaio 2006, n° 2407.

In base a quanto stabilito nella citata deliberazione ed al punto 4.2 dell'Accordo Stato – Regioni, possono svolgere attività formativa, tra gli altri, anche i soggetti pubblici e privati che operano in ambito regionale e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) possedere esperienza professionale maturata in materia di prevenzione e sicurezza e/o maturata nella formazione alla prevenzione e sicurezza (esperienza formativa) almeno biennale:

- per *esperienza professionale biennale* deve intendersi aver svolto, nei quattro anni immediatamente precedenti la data della domanda, attività professionale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro per almeno 24 mesi, anche non consecutivi;

- per *esperienza formativa biennale* deve intendersi la realizzazione, in almeno due anni solari (anche non consecutivi) fra i quattro immediatamente precedenti la data della domanda, di un monte ore minimo pari a 50 ore per ciascun anno (intero corso o cumulabile su più moduli di almeno 16 ore) maturate in ambito di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

b) disporre o impegnarsi a utilizzare docenti con esperienza professionale o esperienza formativa, almeno biennale, maturate in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro:

- per *esperienza professionale almeno biennale* deve intendersi aver svolto attività professionale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro per almeno 24 mesi, anche non consecutivi, negli ultimi quattro anni precedenti la data di conferimento dell'incarico di docenza;

- per *esperienza formativa biennale* deve intendersi aver svolto docenze in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, per almeno due anni (anche non consecutivi) fra i quattro immediatamente precedenti la data di conferimento dell'incarico di docenza, per un monte ore complessivo del biennio pari a un minimo di 100 ore.

c) essere inseriti nell'Elenco regionale delle Agenzie formative abilitate a proporre e realizzare attività di formazione professionale nella macrotipologia C (formazione continua e



permanente), abilitati per la specifica area “sicurezza nei luoghi di lavoro”, di cui al sistema di accreditamento regionale delle agenzie e delle sedi formative (ex D.M. 166/2001; Delibera Giunta regionale 22 febbraio 2005, n. 7/10 e Decreto Assessoriale del 12 aprile 2005, n. 10/05) istituito presso l’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.

I soggetti pubblici e privati che intendano attivare corsi di formazione per RSPP e ASPP devono presentare, al Servizio competente dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, istanza di inserimento o di estensione dell’inserimento nella specifica area “Sicurezza nei luoghi di lavoro”.

In particolare, nell’ipotesi in cui detti soggetti non siano ancora iscritti nell’elenco regionale per la macrotipologia “C”, purché in possesso dei requisiti generali previsti dal modello regionale, l’istanza di avvio della procedura di iscrizione dovrà essere presentata sia per la macrotipologia “C” che per la specifica area “Sicurezza nei luoghi di lavoro”.

I soggetti che, viceversa, sono già inseriti nell’elenco regionale per la macrotipologia “C”, dovranno presentare istanza di estensione per l’area “Sicurezza nei luoghi di lavoro”.

La modulistica da utilizzare è disponibile on - line, unitamente a tutte le autocertificazioni e dichiarazioni previste.

La Regione, anche per il tramite degli SPRESAL, si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b).